

All. "A" alla deliberazione C.C. n. 39 del 28/12/2021

## COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE  
E RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI  
DEL COMUNE DI TIRIOLO.

IN VIGORE DAL

## **SOMMARIO**

**Art. 1 - Oggetto.**

**Art. 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile.**

**Art. 3 – Soggetti.**

**Art. 4 - Esclusioni.**

**Art. 5 - Condizioni per l'ammissione.**

**Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi.**

**Art. 7 - Istanza per l'ammissione.**

**Art. 8 – Trasferimento del dipendente presso altro Ente.**

**Art. 9 – Procedimento.**

**Art. 10 – Limiti.**

**Art. 11 – Giudizi contabili.**

**Art. 12 – Competenze.**

**Art. 13 - Conclusione favorevole.**

**Art. 14 - Rimborso delle spese legali.**

**Art. 15 - Procedura per il rimborso.**

**Art. 16 – Polizza assicurativa.**

**Art. 17 – Disciplina per gli amministratori**

**Art. 18 – Definizione.**

**Art. 19 - Norma finale.**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

## **Art. 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile**

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Segretario Comunale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate per i dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, per la concessione del patrocinio, dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

5. Medesima tutela, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, è accordata agli Amministratori locali, secondo le procedure ed in conformità alla specifica previsione legislativa.

6. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa da organi/soggetti comunali.

## **Art. 3 - Soggetti**

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente/amministratore.
2. Operano come limiti esterni all'insorgenza del diritto all'assistenza ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:
  - a) la condanna del dipendente o dell'amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;
  - b) la prescrizione del reato ovvero l'amnistia;
  - c) l'estinzione per intervenuta oblazione;
  - d) il patteggiamento;
  - e) la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale.

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente o amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.

#### **Art. 5 - Condizioni per l'ammissione**

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente/amministratore dell'Ente ricopra la qualifica di "*pubblico ufficiale*", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.
3. Affinché possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
  - a) rapporto organico di servizio per il dipendente;
  - b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente, in questa risultando inclusa la fattispecie di cui al precedente art. 2, comma 6;
  - c) tempestività dell'istanza;
  - d) scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo del Comune.

## **Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi**

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/amministratore.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi comunali;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

## **Art. 7 - Istanza per l'ammissione**

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione riservata al Sindaco e al Responsabile dell'Area Amministrativa, indicando nella lettera il nominativo del legale. Qualora il dipendente interessato sia il Responsabile dell'Area Amministrativa, la predetta comunicazione sarà inoltrata al Sindaco e a chi lo sostituisce nel ruolo per i casi di assenza e/o impedimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1° deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico;

- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

### **Art. 8 – Trasferimento del dipendente presso altro Ente**

1. E' consentita l'applicazione della disciplina contrattuale prevista in materia di patrocinio legale a beneficio anche di dipendenti successivamente trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, sempre con riferimento a fatti risalenti al periodo nel quale i dipendenti prestavano servizio presso il Comune di Tiriolo e per i quali lo stesso è parte in un procedimento penale/civile/amministrativo. Al fine di assicurare e garantire la corretta assistenza/patrocinio, è, comunque, necessaria la sussistenza/accertamento dei presupposti espressamente indicati nel precedente art. 5 del presente Regolamento. Nell'ipotesi di condanna esecutiva del dipendente interessato, ai fini del recupero di tutti gli oneri sostenuti, il Comune di Tiriolo si avvarrà degli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento.

### **Art. 9 - Procedimento**

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente Regolamento, procede all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale e, quindi, al rimborso delle spese legali, intervenendo sentenza di assoluzione con la c.d. formula piena, nonché passata in giudicato e/o con sentenza civile o contabile escludente la responsabilità del dipendente.
2. Il patrocinio è, in ogni caso, soggetto al gradimento del Comune riferito al legale prescelto.

### **Art. 10 - Limiti**

1. L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari. Pertanto, nell'ipotesi di parcella eccedente i minimi tariffari, il Comune si farà carico dei relativi oneri calcolati con riferimento ai minimi tariffari, mentre la parte eccedente rimarrà a carico del dipendente.
2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.
3. Per gli amministratori, le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione nel rispetto e in conformità all'art. 7 – bis della legge 6 agosto 2015 n. 125, che ha sostituito il comma 5° dell'art. 86 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore.

### **Art. 11 – Giudizi contabili**

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1° dell'art. 1 della legge n. 20/94, come modificato dal comma 1° dell'art. 3 del D.L. n.543/96, convertito dalla legge n. 639/96. Sono esclusi i casi di prescrizione, estinzione, fasi preliminari. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10° bis del D.L. n.203/05, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248/2005, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

### **Art 12 - Competenze**

1. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, sulla base dell'istruttoria riservata svolta dal Responsabile dell'Area Amministrativa. Nel caso in cui il dipendente interessato sia il Responsabile dell'Area Amministrativa, alla relativa istruttoria provvederà chi lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, in aderenza all'autonoma organizzazione interna di cui il Comune è dotato.

### **Art. 13 - Conclusione favorevole**

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento secondo quanto indicato dall'art. 9, comma 1°. Non si provvede, in particolare, al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia.
2. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

### **Art. 14 - Rimborso delle spese legali**

1. L'Ente rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta del dipendente, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti.

### **Art. 15 - Procedura per il rimborso**

1. Ai fini dell'articolo precedente il Responsabile dell'Area Amministrativa o chi lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria, anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3° - lett. a), b) e c) del presente Regolamento.
2. Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente è di competenza della Giunta Comunale, mentre alla relativa liquidazione provvederà, con propria autonoma determinazione, il predetto Responsabile.
3. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 10.

### **Art. 16 – Polizza assicurativa**

1. L'Ente, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, può assicurare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della compagnia di assicurazioni delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale, ne dà immediata comunicazione alla compagnia di assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.
3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla compagnia di assicurazioni sono a carico del dipendente/amministratore.
5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

### **Art. 17 – Disciplina per gli amministratori**

1. Per gli amministratori comunali si applica l'espressa disciplina prevista dall'art. 86, comma 5° secondo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 7 – bis, comma 1° del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015 n. 125, e per quanto applicabili le disposizioni del presente Regolamento.
2. In particolare, il diritto al rimborso delle spese legali è previsto solo a conclusione del relativo procedimento, definito, con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un

provvedimento di archiviazione, in presenza dei sottoelencati requisiti:

- ✓ assenza di conflitto di interesse con l'ente amministrato;
- ✓ presenza di nesso causale;
- ✓ assenza di dolo o colpa grave;
- ✓ invarianza della spesa.

3. Non si provvede al rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile nei confronti dell'amministratore imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

5. Ai fini dell'accertamento/verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma e previa acquisizione della relativa istanza presentata dall'amministratore interessato, l'istruttoria è condotta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, con il supporto, per quanto concerne il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, del Responsabile dell'Area Finanziaria.

6. Il provvedimento di ammissione o diniego al rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore è di competenza della Giunta Comunale, mentre alla relativa liquidazione provvederà, con propria autonoma determinazione, il Responsabile dell'Area Amministrativa.

7. Fermo restando il rispetto del massimo dei parametri legali fissati dal decreto di cui all'art. 13, comma 6° della legge 31 dicembre 2012 n. 247, l'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari. Pertanto, nell'ipotesi di parcella eccedente i minimi tariffari, il Comune si farà carico dei relativi oneri calcolati con riferimento ai minimi tariffari, mentre la parte eccedente rimarrà a carico dell'amministratore.

8. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.

9. Nell'ipotesi di giudizio contabile, che vede quale parte l'amministratore, si applica la disciplina di cui all'art. 11 del presente Regolamento, fermo restando il disposto di cui al comma 6° dell'art. 17 del presente Regolamento.

## **Art. 18 - Definizione**

1. Ai fini del presente regolamento per "*conclusione favorevole del procedimento*" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente/amministratore, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità, sia perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente/amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente/amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

#### **Art. 19 - Norma finale**

1. Ogni e qualsiasi riferimento al “*dipendente*”, si intende automaticamente esteso al “*segretario comunale*”.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono e trovano piena applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia, nonché la consolidata giurisprudenza, nel frattempo, venutasi a formare.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a mente dell’art. 76, comma 7° dello Statuto Comunale.